

DECRETO 27 novembre 2024.

Programma del corso formativo e modalità di svolgimento dell'esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 e, in particolare, l'articolo 39 così come modificato dal decreto legislativo 12 novembre 2020, n. 160;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, recante regolamento di attuazione dell'art. 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto e, in particolare, gli articoli 27-bis e 29-bis;

Visto il comma 5 dell'art. 29-bis del predetto decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 146 del 2008, ai sensi del quale «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati:

- a) le materie e le modalità di svolgimento del corso formativo;
- b) l'oggetto e le modalità di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
- c) i quiz e le modalità di svolgimento della prova di idoneità finale;
- d) il modello di attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche;
- e) il modello di attestato di superamento della prova di idoneità finale;
- f) le modalità di vigilanza e di svolgimento dei controlli da parte degli uffici competenti.»;

Ritenuto, pertanto, di dover dare attuazione alle disposizioni di cui all'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146;

Decreta:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto costituisce attuazione dell'art. 29-bis, comma 5, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146.

2. Per quanto non espressamente disposto nel presente decreto, si rinvia alla disciplina delle patenti nautiche di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, al decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili 10 agosto 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 232 del 28 settembre 2021, al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti 30 agosto 2023, n. 142 e al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 23 luglio 2024, n. 124, in quanto applicabili.

Art. 2.

Programma di esame

1. Il programma di esame per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, è stabilito in allegato A.

Art. 3.

Corso formativo

1. Ai sensi dell'allegato II del decreto n. 142/2023 e dell'allegato I del decreto n. 124/2024, il corso formativo per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, consta di una fase di insegnamento teorico e di una fase di esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore.

2. L'insegnamento teorico ha una durata complessiva di almeno cinque ore, organizzato in lezioni frontali con frequenza obbligatoria in presenza di durata non superiore a due ore giornaliera. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore hanno una durata di almeno cinque ore non consecutive.

3. Ad entrambe le attività di formazione il candidato si presenta munito di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

4. Eventuali assenze del candidato a lezioni teoriche frontali o ad esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore sono recuperate secondo le medesime modalità didattiche.


Art. 4.

Esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore

1. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, sono svolte su unità da diporto di lunghezza minima di 5,90 metri con propulsione a motore di potenza superiore a 30 kW, iscritte nell'ATCN, ovvero nei registri delle imbarcazioni da diporto. È consentito l'utilizzo di unità da diporto di bandiera comunitaria solo se iscritte in un pubblico registro comunitario.

2. Le unità di cui al comma 1 hanno a bordo dotazioni di sicurezza minime non inferiori a quelle previste per la navigazione entro sei miglia di distanza dalla costa di cui all'allegato V del decreto n. 146/2008 e sono oggetto di polizza di assicurazione per responsabilità civile, dotata di apposita clausola che estende la copertura assicurativa alle lesioni a persone e ai danni alle cose causate dallo svolgimento di attività d'esame.

3. Le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovra a motore si svolgono in mare o in laghi o in specchi acquei navigabili dichiarati idonei dalla locale



autorità competente, secondo il programma di cui all'allegato A, e sono attestate secondo il modello di cui all'allegato C.

Art. 5.

Prova di idoneità finale

1. A conclusione del corso formativo di cui all'art. 3, il candidato affronta la prova di idoneità finale di cui all'art. 29-bis, commi 1 e 2, del decreto n. 146/2008.

2. La prova di idoneità finale è costituita da quindici quesiti, selezionati nell'ambito delle materie indicate nel programma di esame di cui all'allegato A, secondo lo schema di distribuzione di cui all'allegato B. Per ciascun quiz sono proposte tre risposte, di cui una sola esatta.

3. La prova è superata se il candidato fornisce almeno dodici risposte esatte nel tempo massimo di trenta minuti. La risposta omessa o espressa e poi corretta equivale a risposta errata.

Art. 6.

Disposizioni procedurali

1. Prima dell'inizio di ciascun corso formativo e delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica presenta ad una delle autorità competenti per territorio al rilascio delle patenti nautiche di cui all'art. 28 del decreto n. 146/2008 comunicazione dell'inizio delle attività formative, comprensiva delle generalità e del codice fiscale dei partecipanti e dei rispettivi certificati medici di idoneità al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1.

2. La comunicazione è presentata, anche con modalità telematica, su carta intestata della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Sulla carta intestata è apposta una marca da bollo del valore di euro 16,00 debitamente annullata, o alla comunicazione è allegata la ricevuta del pagamento effettuato tramite portale PagoPA.

3. Copia della comunicazione, munita di numero di protocollo e di visto dell'autorità alla quale è stata presentata, costituisce, per i candidati ivi elencati, autorizzazione ad effettuare le esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore, purché sia presente a bordo l'istruttore pratico della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica. Per ogni singolo candidato, l'autorizzazione ha validità fino all'archiviazione della sua posizione amministrativa.

4. Per ciascun corso formativo, la scuola nautica, il consorzio tra scuole nautiche o il centro di istruzione per la nautica predispone apposito verbale secondo il modello di cui all'allegato D, datato e numerato progressivamente, recante l'elenco degli iscritti al corso formativo, debitamente identificati, i numeri delle relative domande di iscrizione al registro della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nauti-

ca, l'identificativo dei quiz selezionati dal database di cui all'art. 9 e l'esito della prova di idoneità finale per ogni singolo candidato.

5. Nel luogo, giorno e ora comunicati dalla scuola nautica, dal consorzio tra scuole nautiche o dal centro di istruzione per la nautica per lo svolgimento della prova di idoneità finale, il candidato si presenta munito di documento di identità o di riconoscimento in corso di validità.

6. Il verbale di idoneità finale, sottoscritto dal legale rappresentante della scuola nautica, del consorzio tra scuole nautiche o del centro di istruzione per la nautica è trasmesso, anche con modalità telematica, unitamente all'attestazione dell'effettuazione delle esercitazioni pratiche, all'autorità di cui al comma 1.

7. All'esito positivo della prova di idoneità finale, l'autorità di cui al comma 1 verifica il possesso dei requisiti morali dei candidati idonei ai sensi dell'art. 37 del decreto n. 146/2008 e, se del caso, provvede al rilascio della patente nautica entro 15 giorni dalla ricezione dei documenti giudiziali, previo il pagamento dei diritti previsti.

Art. 7.

Vigilanza e verifica

1. Le scuole nautiche, i consorzi tra scuole nautiche e i centri di istruzione per la nautica comunicano, anche con modalità telematica, all'autorità di cui all'art. 6, comma 1, nonché alla provincia, alla città metropolitana o alla provincia autonoma competenti per territorio, luogo, giorno e ora di svolgimento del corso formativo e dell'esame di idoneità finale, i nominativi dei partecipanti, nonché il collegamento di accesso in video conferenza per finalità di vigilanza e di verifica a campione.

2. Le autorità di cui al comma 1 accedono in qualunque momento all'aula dove si svolgono le lezioni frontali teoriche per verificare l'identità e la presenza dei candidati, la modalità di svolgimento della lezione teorica frontale e l'effettiva erogazione e regolarità della prova di idoneità finale a quiz.


3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, il collegamento da remoto è ad accesso libero e immediato e non subordinato ad accettazione da parte del soggetto erogatore.

Art. 8.

Candidati privatisti

1. Ai sensi dell'art. 29-bis, comma 3, del decreto n. 146/2008, i candidati privatisti, in possesso dell'attestato di svolgimento delle esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore rilasciato da una scuola nautica o un consorzio tra scuole nautiche, presentano istanza di ammissione alla prova di idoneità finale per il conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, all'Ufficio della motorizzazione civile competente per territorio.

2. Il procedimento amministrativo di rilascio della patente nautica di categoria D, tipo D1, è analogo a quello



previsto per il conseguimento della patente nautica di categoria A a motore con abilitazione alla navigazione entro dodici miglia di distanza dalla costa.

Art. 9.

Gestione informatizzata della prova d'idoneità finale

1. Si rinvia al disposto di cui all'art. 10 del decreto 10 agosto 2021.

Art. 10.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 novembre 2024

Il Ministro: SALVINI

ALLEGATO A

Programma di esame per il conseguimento delle patenti nautiche di categoria D, tipo D1

1. Teoria dello scafo.

1.1 Nomenclatura delle parti principali dello scafo.

1.2. Effetti evolutivi dell'elica e del timone. Elementi di stabilità dell'unità.

2. Motori.

Elementi di funzionamento dei sistemi di propulsione a motore. Irregolarità e piccole avarie che possono prevedere un intervento non specialistico. Calcolo dell'autonomia in relazione alla potenza del motore ed alla quantità residua di carburante.

3. Sicurezza della navigazione.

3.1 Uso degli estintori. Rischi derivanti dalla conduzione dell'unità sotto l'influenza dell'alcol o in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

3.2 Norme di sicurezza per la navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa, con particolare riferimento alle dotazioni di sicurezza e ai mezzi di salvataggio in relazione alla navigazione effettivamente svolta e alla navigazione in solitario. Prevenzione degli incendi. Tipi di visite e loro periodicità. Provvedimenti da adottare in caso di sinistro marittimo (incendio, collisione, falla, incaglio, uomo in mare). Provvedimenti da adottare per la salvezza delle persone a bordo in caso di sinistro e di abbandono dell'unità. Precauzioni da adottare in caso di navigazione con tempo cattivo. Assistenza e soccorso: segnali di salvataggio.

4. Manovre e condotta.

4.1 Precauzioni all'ingresso e all'uscita dei porti, per la navigazione in prossimità della costa o di specchi acquei dove si svolgono altre attività nautiche (nuoto, sci nautico, pesca subacquea, ecc.). Velocità consentite.

4.2 Ormeaggio, disormeaggio, ancoraggio.

4.3 Manovre.

5. COLREG.

Nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa: norme per evitare collisioni e abbordi in mare, fanali luminosi e segnali diurni. Segnalamenti marittimi e norme di circolazione nelle acque interne.

6. Meteorologia.

Nozioni di meteorologia, nei limiti delle competenze necessarie alla navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa.

7. Navigazione.

Nozioni di navigazione stimata: tempo, spazio e velocità. Prora e rotta. Effetto del vento e della corrente sul moto dell'unità:

concetto di deriva e scarroccio. Pubblicazioni nautiche: Portolano.

8. Normativa diportistica e ambientale:

a) poteri, doveri e responsabilità del comandante;

b) documenti da tenere a bordo delle unità da diporto;

c) elementi sulla disciplina delle attività balneari, dello sci nautico, della pesca sportiva e subacquea

d) elementi normativi sulla protezione dell'ambiente marino e sulle aree marine protette.

8.1 Leggi e regolamenti che disciplinano la navigazione da diporto, nei limiti della navigazione diurna entro sei miglia di distanza dalla costa:

a) codice della nautica da diporto, regolamento di attuazione del codice della nautica da diporto;

b) ordinanze delle Autorità marittime o della navigazione interna locali.

9. Esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore.


Durante le esercitazioni il candidato dimostra di saper condurre l'unità a diverse andature, mantenute su tratti di navigazione di almeno un 1/4 di miglio, effettuando con capacità e prontezza di azione le manovre necessarie, tra cui quelle finalizzate al recupero di uomo in mare, all'ormeggio e al disormeaggio dell'unità, utilizzando correttamente i dispositivi presenti a bordo e dimostrando competenza nel corretto uso delle dotazioni di sicurezza. Il candidato dimostra di saper mettere in atto i preparativi necessari a fronteggiare il cattivo tempo e di saper adottare misure preventive per la salvaguardia della vita umana in mare. Nodi: gassa d'amante, nodo parlato, nodo di bitta, nodo di bozza.

ALLEGATO B

Prova di idoneità finale - Quiz

Distribuzione dei quesiti secondo i temi previsti dal programma di esame

Temi	Numero quesiti
Teoria dello scafo	1
Motore	2
Sicurezza	3
Manovre e condotta	2
Colreg e segnalamento marittimo	2
Meteorologia	1
Navigazione	1
Normativa diportistica e ambientale	3
Totale	15



Attestazione delle esercitazioni pratiche di navigazione e manovra a motore

CARTA INTESTATA

ATTESTAZIONE DELLE ESERCITAZIONI PRATICHE DI NAVIGAZIONE E MANOVRA A MOTORE –
PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D, TIPO D1

Si attesta che:

Il/la Sig./Sig.ra _____ C.F. _____

_____, il
_____, ha effettuato le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore finalizzate al
conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, della durata di almeno 5 ore non consecutive, svoltesi
presso _____, nelle giornate del _____

_____, sull'unità _____ con n. iscrizione
_____, assicurata con _____ polizza n. _____,

della quale ha la disponibilità giuridica esclusiva in forza del seguente titolo:

_____.

_____, li _____

Timbro e firma



Modello di verbale del corso formativo

CARTA INTESTATA

VERBALE DEL CORSO FORMATIVO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA PATENTE NAUTICA DI CATEGORIA D, TIPO D1, E DELLA PROVA DI IDONEITÀ FINALE

Si attesta che nei confronti del/della

Sig./Sig.ra _____ C.F. _____ |

C.I. o | documenti di riconoscimento n. _____

rilasciato da _____, il _____:

- è stato erogato il corso formativo finalizzato al conseguimento della patente nautica di categoria D, tipo D1, domanda

di iscrizione n. _____ di cui al registro de _____

_____, svoltosi presso la sede di _____, alla via

_____, n. _____, che il/la medesimo/a ha seguito in presenza nelle

giornate di _____ per complessive _____

ore;

- le esercitazioni pratiche individuali di navigazione e manovre a motore per n. _____ ore, come da attestazione allegata;

- la prova di idoneità finale, svolta in data _____, con riferimento ai quesiti con identificativo _____

_____, allegato per pronta verifica, che risulta superato con esito positivo con

n. _____ errori,

Pertanto, risultando il/la candidato/a idoneo/a, si richiede l'emissione della patente nautica conseguita.

_____, li _____

Firma dell'esaminando/a

Timbro e firma

